


CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

La Gazzetta di Roma uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I PREZZI VENGONO FISSATI

A Roma per trimestre . . . . . 2 50.  
Alle Province (franco) . . . . . 2 80.  
All' Estero franco fino ai Confini. 2 80.



AVVERTENZE

Le lettere, e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione della Gazzetta di Roma nella Tipografia Salvucci in Piazza de' SS. XII. Apostoli.

# GAZZETTA DI ROMA

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE	Barometro ridotto alla Temperat. di 0°R.	Termometro R. ester. al Nord	Igrometro a capello	Direzione del vento	Stato del cielo	Osservazioni fatte ad ore diverse
16 Novembre { Ore 7 antim.	Poll. 28 lin. 2,1	+ 5, 8°	16°	N-N-E. dd.	Nuvoloso.	Dalle 9 pomer. del 15 Novembre fino alle 9 pomer. del 16 Temperat. mass. + 10,4 Temperat. min. + 5,4.
» 3 pomer.	» 28 » 2,2	+ 10, 2	40	N. dd.	Ser. nuv. sp.	
» 9 pomer.	» 28 » 2,5	+ 5, 4	28	N. m.	Sereno.	

ROMA 17 Novembre.

PARTE UFFICIALE

SUA SANTITA', appresso la dimissione del Ministero, lo ha ricomposto coi seguenti nomi:

Abbate Rosmini all' istruzione pubblica, e Presidente del Consiglio de' Ministri.

Conte Terenzio Mamiani agli Affari Esteri.

Avvocato Giuseppe Galletti all' Interno.

Professor Avvocato Giovanni Battista Sereni a Grazia e Giustizia.

Dottor Pietro Sterbini al Commercio e Lavori pubblici.

Conte Pompeo Di-Campello alle Armi.

Avvocato Giuseppe Lunati alle Finanze.

Ed avendo il sig. Abbate Rosmini ricusato di accettare l' incarico, SUA SANTITA' vi ha immediatamente sostituito Monsignor Carlo Emanuele Muzzarelli.

ALTO CONSIGLIO

Sabato 18 corrente si aprirà la Seduta alle ore 12 meridiane, rimanendo il medesimo ordine del giorno 15 corrente, con più la sortizione delle nuove Sezioni.

Il Presidente C. E. MUZZARELLI.

Il Segretario I. GUICCIOLI.

CONSIGLIO DEI DEPUTATI.

Tornata del di 17 Novembre.

PRESIDENZA DEL SIG. AVV. FRANCESCO STURBINETTI.

La Seduta si apre all' ora una e mezza pomer.

Nessun Ministro è seduto al Banco.

Si legge il Processo Verbale del giorno 15, sul quale non cadendo alcun' osservazione viene definitivamente approvato. Quindi si procede all' appello nominale, dal quale risultano 29 Deputati presenti.

Il Presidente. — Nella seconda tornata del giorno si decise dal Consiglio dei Deputati che potessero sedere nella sala del Consiglio sudetto tutti i Deputati eletti, ancorchè non fossero verificati i loro poteri; in conseguenza io inviterò sempre questi Signori eletti ad intervenire, ancorchè non ne sieno verificati i poteri. Sono poi dispiacente di annunziare al Consiglio che il numero presente non è che di 29 Deputati, per cui non essendovi il numero legale la Seduta non può aprirsi.

Marcosanti. — Io domando che nel Foglio Ufficiale si faccia menzione dei signori Deputati presenti.

Il Presidente. — E questo appunto ciò che volea dire. Manderò perciò alla Gazzetta Ufficiale il nome dei signori Deputati intervenuti, perchè credo che meritino particolare elogio quei, che, in questi momenti supremi, non mancano al loro posto. Intimerò poi agli altri Deputati, i quali sono presenti in Roma, che se non interverranno nella prossima tornata, ne farò riportare i nomi nella Gazzetta Ufficiale.

Marini. — E questo è la mente del Consiglio.

Il Presidente. — Mi darò cura inoltre di verificare se esiste in Roma il numero de' Deputati baste-

vole per aprire la seduta. Quando questo si potrà ottenere si adunerà il Consiglio. Prego intanto quei Signori, dei quali non è cognita l'abitazione, di lasciare l'indirizzo del loro domicilio, onde possa prevenirli del giorno dell' adunanza, che sarà anche indicato nella Gazzetta Ufficiale

Era un' ora e tre quarti pomeridiane.

Nomi dei Signori Deputati presenti nella tornata del giorno 17 Novembre 1848.

- |             |              |
|-------------|--------------|
| Armellini.  | Mayr.        |
| Bianchini.  | Ninchi.      |
| Bonacci.    | Pantaleoni.  |
| Bonaparte.  | Patrizi.     |
| Borgia.     | Pieri.       |
| Caporioni.  | Potenziani.  |
| Corboli.    | Rezzi.       |
| Fabbri.     | Ricca.       |
| Galeotti.   | Scaramucci.  |
| Guglielmi.  | Serenelli.   |
| Legu.       | Soldini.     |
| Marcelli.   | Sturbinetti. |
| Marcosanti. | Serafini.    |
| Mariani.    | Torre.       |
| Marini.     |              |

Il Deputato Ferrari ha giustificato di essere malato.

STURBINETTI Presidente.

PARTE NON UFFICIALE

Jeri una grave commozione popolare scuoteva tutta Roma. Una massa imponente di Popolo, congiunta a drappelli e ad Officiali di tutte le armi, si recò a Monte Cavallo, onde presentare a SUA SANTITA' i nomi di alcuni, che desiderava elevati al Ministero, cui aveva aggiunta l'istanza dell' adozione di alcune basi, sulle quali avrebbe bramato che marciasse il Governo.

I Deputati trascelti a presentare queste dimande entrarono nel Quirinale, mentre tutto il Popolo si fermava per attendere la risoluzione, la quale, dopo breve, pubblicava il sig. Avv. Galletti (uno di quelli che il Popolo volle uniti alla Deputazione), ed era la commissione data a lui dal SANTO PADRE di comporre il nuovo Ministero. Questa comunicazione destava una subita allegrezza; ma, come nulla aveva a rispondere sopra l'altra parte della dimanda, si voleva ch' egli tornasse a pregare per l' accettazione di quelle basi. Nel primo momento nulla egli conseguiva, e questo saputo dalla Popolazione, produceva una amarezza, dalla quale seguirono alcuni moti ed una crescente agitazione. Ma in sul fare della sera il SANTO PADRE, richiamato spontaneamente l' Avv. Galletti, otteneva questi il desiderato intento: poichè combinava la nomina del Ministero coi nomi di sopra indicati, e che soddisfacevano interamente il comune desiderio, e quanto alle basi che si bramavano stabilite, otteneva che

il Ministero concerterebbe intorno ad esse per proporle alla discussione delle Camere, e lasciarne ad esse la deliberazione. Annunziò immediatamente l' Avv. Galletti al Popolo, alla Civica ed alle Truppe che stavano raccolte a Monte Cavallo l' una e l' altra concessione, e calmata in un subito ogni agitazione, si commutò essa nella più universale letizia, che, diffusa per tutta la Città, chiuse un giorno tempestoso colla più bella calma.

ACCADEMIA TIBERINA

Nelle sale accademiche, poste in via della Cuccagna num. 3, lunedì 20 Novembre alle ore 4 pomeridiane in punto, si terrà uno de' soliti letterari esercizi.

La prosa sarà del sig. Demetrio Diamilla, ed ha per titolo: *Gli antichi Cristiani in relazione col progresso delle scienze, lettere, arti, e della società.*

Quindi avrà luogo l' adunanza generale per la seconda volta.

NOTIZIE INTERNE

FERRARA 13 novembre.

Siamo assicurati che nel giorno di venerdì 10 corrente, l'armata italiana in Venezia ha fatta una sortita nella direzione di Mestre e Fusina con pochissima perdita, togliendo al nemico due pezzi di cannone e facendo duecento prigionieri. (Gazz. di Ferrara.)

BOLOGNA 14 novembre.

Lode al cielo, la fiducia dei buoni rinasce! Pochi istanti, può dirsi, valsero a tanto. — Toccammo già dello stato di dolorosa angustia in che una masnada d' iniqui teneva la intera nostra città. — Le savie, energiche ed improvvise misure dei Governanti come frenarono le colpe nelle due sere ora trascorse, così, per continuata vigilanza e per vigorose disposizioni, varranno ad impedirne la rinnovazione, aiutata in bella gara dal concorso della Guardia Civica, dei bravi Carabinieri, e di ogni altra Milizia qui stanziata. — L' impensato disarmo dei proletari, operato la scorsa notte con tanta quiete, in mezzo ad imponente mostra di forze militari, fu bella e troppo necessaria misura, che ebbe il comune applauso, siccome lo avrà ogni altra straordinaria provvidenza, la quale, nello stato eccezionale delle cose fra noi, si crederà del caso. — Oggi intanto, ed a buon diritto, suonano sul labbro dei confortati cittadini le maggiori lodi a Sua Eccellenza il sig. Ministro della guerra, al sig. Conte Prolegato, ai Capi tutti della Forza armata, ed a quanti col senno e coll' opera concorsero a frenare i perversi, i quali, non più incoraggiati dalle seduzioni, e dall' impunità, saranno ridotti al dovere, mentre gli onesti preuderanno animo a vigilare indefessi onde più mai non si rinnovi a Bologna la serie dei passati dolorosi emergenti.

Questa mattina, presente grandissimo popolo, S. E. il sig. Ministro della Guerra passò in parziale rivista il corpo dei Pontifici Dragoni qui stanziati. — Il sig. Generale Zucchi fu salutato dalla folla con vivissimi applausi.

Il Comando Civico pubblicava il seguente

Ordine del giorno.

Militi Cittadini!

La rivista contramandata questa mattina avrà luogo mercoledì prossimo, 15 corrente novembre. V'in-

vito quindi a trovarvi tutti riuniti nei rispettivi nostri quartieri alle ore 10 antimeridiane, ferme rimanendo le altre disposizioni già pubblicate.

Come è stato per me di somma compiacenza il conoscere che pronti e numerosi eravate già accorsi alla chiamata, mi tengo sicuro che vi darete egual sollecitudine di corrispondere a questo mio invito, e sarà nuova conferma dello zelo e dell'attività che vi distinguono.

Dalla residenza del Comando Generale il 12 novembre 1848.

*Il f. f. di Colonnello Comandante F. AGUCCHI.*

— Non vogliamo lasciare inosservato un fatto il quale, mentre torna ad elogio dell' egregio nostro sig. Direttore di Polizia, giova assai a mostrare come l'indole del nostro basso popolo inchini volentieri a sentimenti di religione, di moralità, di ossequio, ogni qualvolta il buon consiglio lo guida.

Nella pericolosa infermità che da pochi giorni colpiva il sullodato sig. Direttore Filippo Roberti, tutti coloro che in numero di ben 1500 sono occupati ai pubblici lavori o accolti nello Stabilimento d'industria detto della pubblica beneficenza, delegarono giornalmente alcuni tra loro per verificare la situazione dell'infermo e per esprimerne il loro interessamento e rammarico; ma nella persistenza del male, sorse tra loro una voce che consigliò una supplicazione a Dio Onnipotente. Bastò la proposta perchè fosse all'istante, con unanime volere, deliberato, che nella scorsa domenica si facesse celebrare una messa in Santo Stefano, alla quale tutti avrebbero assistito. Con tale fervore poi essi risposero al proposito, che, non bastando quel tempo al loro numero, si divisero per convenire anche in altre Chiese ad implorare la desiderata salute di quel benemerito funzionario, che seppe destare in essi sentimenti così vivi di riconoscenza e di affetto.

Ecco un bell'argomento a comprovare come assai più agevole riuscirebbe il condurre la nostra plebe sul retto cammino, di quello che il traviarla.

Possa esso avvalorare l'augurio che le persone influenti per senno, per nome, e per fortune intervengano una volta a dominar l'animo del basso popolo, per dissiparne quello abiette e malefiche influenze che osano impossessarsene, onde servire a fini che alla stessa accessibile plebe sono sconosciuti e dannosi.

— Jeri sera giunse in Pianoro, dalla Toscana, la colonna dei volontari italiani, condotta dal Generale Garibaldi. Questa mattina, dopo aver pernottato in quel paese, ha preso di colà la via di Romagna, diretta al litorale dell' Adriatico.

In proposito poi di Garibaldi, ci narra, non ha guari, il *Pensiero Italiano*, che fino dal 6 corrente avevan mosso da Milano per Modena 30 pezzi di artiglieria per antivenire una temuta invasione del nostro confine per parte della suaccennata colonna.

*(Gazz. di Bologna.)*

## STATI ITALIANI

NAPOLI 15 novembre.

Sappiamo, per nuovi rapporti venuti dalla Citeriore Calabria, essere stato dal sig. Valerio Lassù, individuo della Guardia nazionale di Pietramala, catturato un malfattore, di nome Nicola Jauni Alice da Savuto, in atto di commettere un furto con altri malviventi, e che nel 6 del corrente si erano presentati alla competente potestà i due scrittori di campagna Annunziato Cosenza e Domenico Celiberti, ed altri due n'erano stati presi dalla Guardia nazionale di Luzzi, Giuseppe d'Amico, cioè, e Bernardo Cosenza.

— Il sig. Alessandro Gherardo Pipino, sotto-Intendente del distretto di Solmona, essendosi allontanato dalla sua residenza senza regolare permissione, è stato sospeso di funzioni e di soldo.

*(Giorn. Costit.)*

— L'altro jeri giunse a Napoli, reduce da Tunisi e da Messina, l'ammiraglio Baudin; questa mattina poi si è recato a Baia. Prima di recarvisi, ha informato il Rappresentante del suo Governo sig. Rayneval, intorno a ciò che ha operato a Tunisi, e su quanto è stato ocularmente da lui osservato a Messina.

— Leggiamo nel giornale *La Libertà*:

« Nella gloriosa giornata combattuta a Mestre, e che costò la vita ad Alessandro Poerio, martire della santa causa dell' italiana indipendenza, si distinsero Pulhoa, il Rossarol, Cosenz, Boldoni, Carrano, Rosiello e Mantese uffiziali superiori, e Trisolini Vitale e Santasilia bassi uffiziali. »

*(Il Lampo.)*

## STATI ESTERI

### CONFEDERAZIONE SVIZZERA

BERNA 4 novembre.

Il potere centrale alemanno, in mezzo alle gravi sue preoccupazioni, ha trovato il tempo di continuare la querela diplomatica da lui elevata a proposito dei rifugiati alemanni. Jeri sera, il cavalier Neuwal, l'alter ego del sig. Ravcauz ha ri-

messo una nota datata del 23 ottobre. E questa una controreplica alla risposta che il Vorort fece in data del 5 ottobre, alla prima nota alemanna del 4 dello stesso mese. Il potere centrale alemanno parla sempre, o presso a poco, sullo stesso tuono. Egli non degnarà fornire le prove delle imputazioni elevate nella sua prima Nota, e neppure di quelle contraddette dai rapporti delle autorità del granducato di Baden. Ciò non si pratica da governo a governo, tanto meno poi un governo tanto fortemente costituito com'è il potere centrale alemanno.

*(Suisse.)*

## FRANCIA

PARIGI 7 novembre.

### COSTITUZIONE FRANCESE

Preambolo

In presenza di Dio, e a nome del Popolo Francese l'Assemblea Nazionale proclama

I.

La Francia si è costituita in Repubblica. Nell'adottare questa forma definitiva di governo, dessa si è proposta per iscopo di camminare più liberamente nella via del progresso e dello incivilimento, di assicurare un vie più equo riparto dei pesi e dei vantaggi della Società; l'agiatezza d'ognuno, con la graduata riduzione delle pubbliche spese ed imposte, e di far giungere tutti i cittadini senza novelle commozioni, col'azione successiva e costante delle Istituzioni e delle Leggi, ad un grado ogni giorno più avanzato di moralità, d'intelligenza e di benessere.

II.

La Repubblica Francese è democratica, una e indivisibile.

III.

Dessa riconosce diritti e doveri anteriori e superiori alle leggi positive.

IV.

Dessa ha per principio la Libertà, l'Eguaglianza, e la Fratellanza; ha per base la famiglia, il lavoro, la proprietà, l'ordine pubblico.

V.

Dessa rispetta le Nazionalità straniere, siccome intende di far rispettare la propria. Non imprende alcuna guerra colla veduta di conquista, nè impiega mai le sue forze contro la libertà di alcun Po polo.

VI.

Reciproci doveri obbligano i Cittadini verso la Repubblica, e la Repubblica verso i Cittadini.

VII.

I cittadini devono amare la patria, servire la Repubblica, difenderla anche a prezzo della loro vita, partecipare ai pesi dello Stato in proporzione della loro fortuna; devono assicurarsi, mercè il lavoro, mezzi di sussistenza, e colla previdenza risorse per l'avvenire. Eglino devono concorrere al ben'essere comune soccorrendosi l'un l'altro fraternamente, ed all'ordine generale osservando le Leggi morali e scritte che governano la società, la famiglia e l'individuo.

VIII.

La Repubblica deve proteggere il cittadino nella sua persona, la sua famiglia, la sua religione, la sua proprietà, il suo lavoro, e mettere alla portata di ciascuno l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini: essa deve, con fratellevole assistenza, assicurare l'esistenza dei cittadini bisognosi, sia col procurar loro il lavoro entro i limiti delle sue risorse, sia col fornire, nel difetto della famiglia, de' soccorsi a coloro che non sono in istato di travagliare. In vista dello adempimento di tutti questi doveri, e per la garanzia di tutti questi diritti, l'Assemblea Nazionale, fedele alle tradizioni delle grandi Assemblee che hanno inaugurata la rivoluzione francese, decreta, nel modo seguente la Costituzione della Repubblica.

### COSTITUZIONE

CAP. I.

*Della Sovranità.*

Art. 1. La sovranità risiede nella universalità dei Cittadini Francesi; dessa è inalienabile ed imprescrittibile. Nessun individuo, nessuna frazione di popolo può attribuirsi l'esercizio.

CAP. II.

*Diritti dei Cittadini garantiti dalla Costituzione*

Art. 2. Nessuno potrà essere arrestato o detenuto, se non che a tenore delle prescrizioni della Legge.

Art. 3. La dimora di qualsiasi persona abitante nel territorio francese, è inviolabile; non è permesso penetrarvi, che secondo le forme e nei casi preveduti dalla Legge.

Art. 4. Nessuno sarà tolto ai suoi giudici naturali; non potranno crearsi commissioni o tribunali straordinarij sotto qualsiasi titolo o denominazione.

Art. 5. La pena di morte in materie politiche è abolita.

Art. 6. La schiavitù non può esistere su qualsiasi territorio francese.

Art. 7. Ciascuno professa liberamente la sua Religione, e riceve dallo Stato, per l'esercizio del suo culto, un'egual protezione.

I Ministri sia dei culti attualmente riconosciuti dalla legge, sia di quelli che lo fossero in avvenire, hanno diritto ad avere uno stipendio dallo Stato.

Art. 8. I cittadini hanno il diritto di associarsi, di radunarsi pacificamente e senza armi, di far petizioni, di manifestare, o col mezzo della stampa o in altra maniera, i loro pensieri.

L'esercizio di questi diritti non ha per limiti fuorchè o i diritti e l'altrui libertà, o la pubblica sicurezza.

La stampa non può in verun caso esser soggetta alla censura.

Art. 9. L'insegnamento è libero. La libertà dell'insegnamento si esercita sotto le condizioni di ca-

pacità e di moralità determinate dalle leggi, e sotto la sorveglianza dello Stato.

Questa sorveglianza estendesi a tutti gli stabilimenti di educazione e d'insegnamento, senza veruna riserva.

Art. 10. Tutti i cittadini sono egualmente ammissibili a tutti i pubblici impieghi, senz'altro motivo di preferenza che il loro merito; e giusta le condizioni che saranno fissate dalle leggi.

Sono per sempre aboliti tutti i titoli di nobiltà, ed ogni distinzione di nascita, di classe, o di casta.

Art. 11. Ogni proprietà è inviolabile. Nulladimeno lo Stato può esigere il sacrificio di una proprietà per ragione d'utilità pubblica legalmente costatata, e mediante un giusto e preventivo indennizzo.

Art. 12. La confisca dei beni non potrà mai essere ristabilita.

Art. 13. La Costituzione garantisce ai cittadini la libertà del lavoro e dell'industria. La società favorisce ed incoraggia lo sviluppo del travaglio col l'insegnamento primario gratuito, coll'educazione professionale, coll'eguaglianza dei rapporti tra il padrone e l'operaio, colle istituzioni di previdenza e di credito, cogli istituti agricoli, colle associazioni volontarie, e collo stabilimento nello Stato, nei dipartimenti e nei Comuni dei pubblici lavori propri ad occupare braccia inopere: dessa presta esistenza ai fanciulli abbandonati, agli infermi ed ai vecchi senza risorsa, e cui le loro famiglie non possono soccorrere.

Art. 14. Il debito pubblico è garantito. Ogni specie d'impegno assunto dallo Stato verso i suoi creditori, è inviolabile.

Art. 15. Ogni imposta è stabilita per l'utilità comune.

Ogni cittadino vi contribuisce a proporzione delle sue facoltà e della sua fortuna.

Art. 16. Nessuna imposta può essere stabilita e riscossa se non che in virtù della legge.

Art. 17. L'imposta diretta non è acconsentita che per un anno.

Le imposte indirette possono essere stanziare per più anni.

CAP. III.

*Dei pubblici poteri.*

Art. 18. Ogni pubblico potere, qualunque esso siasi, emana dal Popolo.

Non può essere delegato a titolo ereditario.

Art. 19. La separazione dei poteri è la prima condizione d'un libero governo.

CAP. IV.

*Del potere Legislativo.*

Art. 20. Il Popolo francese delega il potere legislativo ad una assemblea unica.

Art. 21. Il numero totale dei rappresentanti del popolo sarà di 750, compresi i rappresentanti dell'Algeria e delle Colonie francesi.

Art. 22. Questo numero si eleverà a 900 per le assemblee che saranno chiamate a rivedere la Costituzione.

Art. 23. L'elezione ha per base la popolazione.

Art. 24. Il suffragio è diretto ed universale; lo squittinio è segreto.

Art. 25. Sono elettori senza condizione di censo tutti i francesi della età di 21 anno, che godono dei loro diritti civili e politici.

Art. 26. Sono eligibili, senza condizione di censo o di domicilio, tutti i francesi della età di anni 25, che godono dei loro diritti civili e politici.

Art. 27. La legge elettorale determinerà le cause che possono privare un cittadino francese del diritto d'elettore o di eligibile.

Dessa designerà i cittadini i quali, esercitando, o avendola esercitata, qualche funzione in un dipartimento o distretto territoriale, non vi potranno essere eletti.

Art. 28. L'esercizio d'ogni funzione pubblica retribuita è incompatibile col mandato di rappresentante del Popolo.

Nessun membro dell'Assemblea nazionale può, durante il corso della legislatura, esser nominato o promosso a funzioni pubbliche salariate, i di cui titolari sono scelti a volontà del potere esecutivo.

Le eccezioni alle disposizioni dei due paragrafi precedenti saranno determinate dalla legge elettorale organica.

Art. 29. Le disposizioni dell' articolo precedente non sono applicabili alle assemblee scelte per la revisione della Costituzione.

Art. 30. L'elezione dei rappresentanti si farà per dipartimento, ed a scrutinio della lista.

Gli elettori voteranno nel capo-luogo del Cantone. Nulla di meno, a riguardo delle circostanze locali, il Cantone potrà esser diviso in più circoscrizioni, nella forma e colle condizioni che saranno determinate dalla legge elettorale.

Art. 31. L'Assemblea nazionale è eletta per tre anni, e rinnovasi intieramente. Quarantacinque giorni, al più tardi, pria che cessi la legislatura, una legge determinerà l'epoca delle nuove elezioni.

Se niuna legge fu stanziata nella dilazione fissata col precedente paragrafo, gli elettori si riuniscono di pieno diritto nel trentesimo giorno che precede il termine della legislatura.

La nuova Assemblea è convocata di pieno diritto nell' indomani del giorno in cui finisce il mandato dell' assemblea precedente.

Art. 32. Dessa è permanente.

Nulladimeno può essere aggiornata ad un termine da fissarsi da lei.

Durante il lasso della proroga, una Commissione composta dei Membri del Seggio e di venticinque Membri rappresentanti nominati dall' Assemblea a squittinio segreto ed alla maggioranza assoluta, ha il diritto di convocarla in caso di urgenza.

Il Presidente della Repubblica ha egualmente il diritto di convocar l'Assemblea.

L'Assemblea Nazionale determina il luogo delle

sessioni; dessa stabilisce il numero e l'importanza delle forze militari che saranno stanziare per la sua sicurezza, e dispone di queste.

Art. 33. I rappresentanti sono sempre rieleggibili.

Art. 34. I Membri dell'Assemblea Nazionale sono i rappresentanti, non del Dipartimento che li nomina, ma dell'intera Francia.

Art. 35. Eglino non possono ricevere un mandato imperativo.

Art. 36. I rappresentanti del popolo sono inviolabili. Eglino non potranno mai essere inquisiti, accusati, giudicati in alcun tempo, per le opinioni che avranno emesse nel seno dell'Assemblea Nazionale.

Art. 37. Eglino non possono essere arrestati in materia criminale, salvo il caso di delitto flagrante, nè processati se non dopo che l'Assemblea avrà permessa la procedura.

In caso di arresto per delitto flagrante, ne sarà immediatamente fatta relazione all'Assemblea, la quale autorizzerà o ricuserà la continuazione della inquisizione.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.

Art. 38. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo, cui non può rinunciare.

Art. 39. Le sessioni dell'Assemblea sono pubbliche. Nulladimeno, può l'Assemblea costituirsi in comitato segreto sulla domanda del numero dei rappresentanti fissato dal Regolamento.

Ogni rappresentante ha il diritto dell'iniziativa parlamentaria, che esercita giusta le forme tracciate nel Regolamento.

Art. 40. La presenza della metà più uno dei membri dell'Assemblea, è necessaria per la validità del voto delle Leggi.

Art. 41. Nessun progetto di Legge, salvo il caso di urgenza, sarà definitivamente votato se non dopo tre deliberazioni, ad intervalli che non ponno essere minori di cinque giorni.

Art. 42. Ogni proposta avente per iscopo di dichiarare l'urgenza, dev'essere preceduta da una esposizione dei motivi.

Se l'Assemblea è di parere di proseguire la proposta d'urgenza, dessa fissa il momento in cui le sarà presentato il rapporto sull'urgenza.

Se su questo rapporto, l'Assemblea riconosce l'urgenza, lo dichiara, e fissa il momento della discussione.

Se dessa decide che non avvii urgenza, il progetto segue il corso delle proposte ordinarie.

#### CAP. V.

##### Del Potere Esecutivo.

Art. 43. Il popolo francese delega il potere esecutivo ad un cittadino che riceve il titolo di Presidente della Repubblica.

Art. 44. Il Presidente deve esser nato Francese, della età, almeno, di anni trenta, e non aver mai perduta la qualifica di Francese.

Art. 45. Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni, e non è rieleggibile, che dopo un intervallo di quattro anni.

Nè tampoco possono essere dopo di lui eletti nel medesimo intervallo nè il vice-Presidente, nè alcuno dei suoi parenti o affini fino al 6 grado inclusivamente.

Art. 46. L'elezione ha luogo di pieno diritto la seconda domenica del mese di maggio.

Nel caso che, in seguito di morte, di dimissione o d'ogni altra causa, il Presidente venisse scelto in altra epoca, i suoi poteri spireranno la seconda domenica del maggio del quarto anno dopo la sua elezione.

Il presidente è nominato a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta dai votanti, col suffragio diretto di tutti gli elettori dei dipartimenti francesi e dell'Algeria.

Art. 47. I processi verbali delle elezioni sono immediatamente trasmessi all'Assemblea Nazionale, che decide senza dilazione sulla validità dell'elezione, e proclama il Presidente della Repubblica.

Se nessun candidato ha ottenuto più della metà dei suffragi espressi, o per lo meno due milioni di voci, ovvero se le condizioni richieste dall'articolo 44 non sieno adempite, l'Assemblea Nazionale elegge il Presidente della Repubblica all'assoluta maggioranza, ed a scrutinio segreto, fra i cinque candidati eligibili che hanno ottenuto più voti.

Art. 48. Prima di entrare nelle sue funzioni, il Presidente della Repubblica presta in seno all'Assemblea Nazionale il giuramento, del tenore seguente:

» In presenza di Dio, ed innanzi al Popolo francese rappresentato dall'Assemblea nazionale, io giuro di rimaner fedele alla Repubblica democratica, una, indivisibile, e di adempiere tutti i doveri che m'impongono la Costituzione. »

Art. 49. Egli ha il diritto di far presentare progetti di Legge all'Assemblea Nazionale, e col mezzo de' Ministri.

Invigila ed assicura l'esecuzione delle Leggi.

Art. 50. Dispone dalla forza armata, senza poter giammai comandarla di persona.

Art. 51. Non può cedere alcuna porzione del territorio, nè sciogliere l'Assemblea Nazionale, nè prorogarla, nè sospendere in verun modo l'impero della Costituzione e delle Leggi.

Art. 52. Presenta in ciascun anno col mezzo di un messaggio all'Assemblea Nazionale l'esposizione dello stato generale degli affari della Repubblica.

Art. 53. Negozia e ratifica i trattati;

Nessun trattato è definitivo, che dopo essere stato approvato dalla Assemblea Nazionale.

Art. 54. Veglia alla difesa dello Stato, ma non può intraprendere alcuna guerra senza il consenso dell'Assemblea Nazionale.

Art. 55. Ha il diritto di far grazia; ma non può esercitare questo diritto, che dopo avere inteso il Consiglio di Stato.

Le amnistie non possono essere accordate che in vigore di una Legge.

Il Presidente della Repubblica, i Ministri, e tutte le altre persone condannate dall'alta corte di giustizia, non ponno esser graziate che dall'Assemblea Nazionale.

Art. 56. Il Presidente della Repubblica promulga le Leggi a nome del Popolo francese.

Art. 57. Le Leggi d'urgenza sono promulgate nel lasso di tre giorni, e le altre Leggi nello spazio di un mese, a datare dal giorno in cui saranno esse adottate dall'Assemblea Nazionale.

Art. 58. Nello spazio di tempo fissato per la promulgazione, il Presidente della Repubblica può, per mezzo d'un messaggio motivato, domandare una nuova deliberazione.

L'Assemblea delibera; la sua risoluzione diviene definitiva, e vien trasmessa al Presidente della Repubblica.

In tal caso, la promulgazione ha luogo entro il tempo fissato per le Leggi d'urgenza.

Art. 59. In mancanza di promulgazione per parte del Presidente della Repubblica nei termini prescritti dagli articoli precedenti, vi sarebbe provveduto dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Art. 60. Gli Inviati e gli Ambasciatori delle Potenze estere vengono accreditati presso il Presidente della Repubblica.

Art. 61. Desso presiede alle solennità nazionali.

Art. 62. È alloggiato a spese della Repubblica, e riceve un appuntamento di 600,000 fr. l'anno.

Art. 63. Risiede nel luogo ove si convoca l'Assemblea Nazionale, e non può sortire dal territorio della Repubblica senza esservi autorizzato da una Legge.

Art. 64. Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i Ministri. — Nomina e revoca, in consiglio dei Ministri, gli Agenti diplomatici, i Comandanti in capo dell'armata di terra e di mare, i prefetti, il comandante Superiore delle Guardie Nazionali della Senna, i Governatori dell'Algeria e delle Colonie, i procuratori Generali, ed altri funzionari d'un ordine superiore.

Nomina e revoca, sulla proposta del Ministero competente, nelle condizioni regolamentarie determinate dalla Legge, gli agenti secondari del Governo.

Art. 65. Ha il diritto di sospendere, per un termine che non potrà eccedere i tre mesi, gli Agenti del potere esecutivo eletti dai Cittadini.

Non può rivocarli che col parere del Consiglio di Stato.

La legge determinerà il caso in cui gli Agenti revocati ponno esser dichiarati ineligibili alle stesse funzioni.

Questa dichiarazione d'ineligibilità non potrà esser pronunciata che col mezzo d'un giudizio.

Art. 66. Il numero dei Ministri e le loro attribuzioni vengono fissate dal Potere legislativo.

Art. 67. Gli atti del Presidente della Repubblica, tranne quelli per cui nomina o revoca i Ministri, non hanno effetto se non sieno contrassegnati da un Ministro.

Art. 68. Il Presidente della Repubblica, i Ministri, gli Agenti e depositari della pubblica autorità, sono responsabili, ciascuno in ciò che lo riguarda, di tutti gli atti del Governo e dell'Amministrazione.

Ogni misura per la quale il Presidente della Repubblica scioglie o proroga l'Assemblea, o mette ostacolo all'esercizio del suo mandato, è un delitto di alto tradimento.

Per questo solo fatto il Presidente decade dalle sue funzioni. I Cittadini sono tenuti a ricusargli obbedienza; il potere esecutivo passa di pieno diritto all'Assemblea Nazionale; i Giudici dell'alta Corte di Giustizia si riuniscono immediatamente seguito appena il misfatto; dessi si convocano nel luogo che stabiliscono per procedere al giudizio del Presidente e dei suoi complici; nominano essi stessi il Magistrato incaricato delle funzioni di pubblico Ministero.

Una legge determinerà gli altri casi di responsabilità non meno che le forme e le condizioni d'inquisizione.

Art. 69. I Ministri hanno l'ingresso nel seno dell'Assemblea Nazionale; sono sentiti ogni volta che lo domandano, e possono farsi assistere da Commissarij nominati da un decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 70. Avvi un Vice-Presidente della Repubblica nominato dall'Assemblea Nazionale sulla presentazione di tre candidati fatta del Presidente nel mese che segue alla sua elezione.

Il Vice-Presidente non potrà essere scelto fra i parenti ed affini del Presidente fino al 6 grado inclusivo.

In caso d'impedimento del Presidente, lo rimpiazza il Vice-Presidente.

Se la presidenza diviene vacante per morte, dimissione del Presidente, od in altra maniera, procedesi entro il mese alla scelta d'un nuovo Presidente.

#### CAP. VI.

##### Del Consiglio di Stato.

Art. 71. Vi sarà un Consiglio di Stato, di cui il Vice-Presidente della Repubblica è di diritto Presidente.

Art. 72. I Membri di questo Consiglio sono nominati per sei anni dalla Assemblea Nazionale: son dessi rinnovati per metà nei due primi mesi di ogni legislatura, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Questi sono rieleggibili indefinitamente.

Art. 73. Quei membri del Consiglio di Stato che saranno stati presi nel seno dell'Assemblea Nazionale, saranno immediatamente rimpiazzati, come rappresentanti del popolo.

Art. 74. I Membri del Consiglio di Stato non ponno esser revocati che dall'Assemblea, e sulla proposta del Presidente della Repubblica.

Art. 75. Il Consiglio di Stato viene consultato sui progetti del Governo, i quali, mediante una Legge, dovranno essere sottoposti al suo esame preventivo, e sui progetti d'iniziativa parlamentaria che l'Assemblea gli avrà rimessi.

Prepara i regolamenti di pubblica Amministrazione:

ne: fa da sè solo quei regolamenti poi quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione.

Esercita a riguardo delle pubbliche Amministrazioni tutti i poteri di controllo e di sorveglianza che gli sono deferiti dalla Legge.

La legge regolerà le altre sue attribuzioni.

#### CAP. VII.

##### Del Amministrazione Interna.

Art. 76. L'attuale divisione del territorio in Dipartimenti, Circondarij, Cantoni e Comuni, è mantenuta. Le circoscrizioni non potranno esser cangiate fuorchè dalla Legge.

Art. 77. Vi saranno

1. In ciascun Dipartimento una Amministrazione composta di un Prefetto, d'un Consiglio Generale, d'un Consiglio di prefettura.

2. In ciascun Circondario un Sotto-prefetto.

3. In ciascun Cantone un Consiglio Cantonale. Nulla di meno, un sol Consiglio cantonale sarà stabilito nelle città divise in più cantoni.

4. In ciascun Comune una Amministrazione composta di un *maire*, di aggiunti, e d'un Consiglio Municipale.

Art. 78. Una legge determinerà la composizione e le attribuzioni dei Consigli Generali, dei Consigli Cantonali, dei Consigli Municipali, e del modo di nominare i *maires* e gli aggiunti.

Art. 79. I Consigli Generali ed i Consigli Municipali sono scelti per suffragio diretto di tutti i Cittadini domiciliati nel dipartimento o nel comune. Ogni Cantone sceglie un Membro del Consiglio Generale.

Una Legge speciale regolerà il modo d'elezione nel dipartimento della Senna, e nelle Città che superano le 20 mila anime.

Art. 80. I Consigli Generali, i Consigli Cantonali ed i Consigli Municipali possono esser disciolti dal Presidente della Repubblica col parere del Consiglio di Stato. La legge fisserà il termine entro il quale si procederà alla rielezione.

#### CAP. VIII.

##### Del potere Giudiziario.

Art. 81. La giustizia è amministrata gratuitamente a nome del Popolo Francese. I dibattimenti sono pubblici, a meno che la pubblicità non sia pericolosa all'ordine ed ai costumi; ed in questo caso il Tribunale lo dichiara con un giudizio.

Art. 82. Il Giuri continuerà ad essere applicato in materia criminale.

Art. 83. La giudicatura di tutti i delitti politici e di quelli commessi per via della stampa, appartiene esclusivamente al Giuri.

Le leggi organiche determineranno la competenza in materia d'ingiurie o di diffamazioni contro i particolari.

Art. 84. Il Giuri delibera da solo sui danni ed interessi reclamati per fatti o delitti della stampa.

Art. 85. I Giudici di pace e i loro supplenti, i Giudici di prima Istanza e di Appello, i Membri della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti sono nominati dal Presidente della Repubblica, d' appresso un ordine della candidatura, o d' appresso condizioni che saranno regolate dalla Legge organica.

Art. 86. I Magistrati del pubblico Ministero sono nominati dal Presidente della Repubblica.

Art. 87. I giudici di prima istanza e di appello, i Membri della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti sono nominati a vita.

Non possono dessi esser revocati o sospesi che per mezzo d'un giudizio, nè messi in ritiro che per le cause e nelle forme determinate dalla legge.

Art. 88. I Consigli di Guerra e di revisione delle Armate di terra e di mare, i Tribunali Marittimi e di Commercio, i *Prud'hommes* ed altri tribunali speciali, conservano la loro organizzazione e le loro attribuzioni attuali, finchè non vi sia derogato da una legge.

Art. 89. Le vertenze di attribuzioni tra l'Autorità Amministrativa e l'Autorità Giudiziaria saranno decise da un tribunale speciale dei Membri della Corte di Cassazione e dei Consiglieri di Stato, designati rispettivamente ogni tre anni in egual numero. A questo Tribunale presiederà il Ministro di Giustizia.

Art. 90. I ricorsi per incompetenza ed eccesso di potere contro i decreti della Corte dei Conti, saranno portati innanzi la giurisdizione dei dibattimenti.

Art. 91. Un'alta Corte di giustizia giuoca senza appello nè ricorso in cassazione le accuse avanzate dall'Assemblea nazionale contro il Presidente della Repubblica o i Ministri.

Dessa giudica similmente tutte le persone prevenute di delitti, attentati o complotti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, che l'Assemblea nazionale avrà rimessi innanzi a lei.

Salvo il caso preveduto nell'art. 68, non può dessa essere adita se non se in virtù d'un decreto dell'Assemblea nazionale, che designi la città in cui la Corte terrà le sue sedute.

Art. 92. L'alta Corte si compone di cinque giudici e di 36 giurati.

In ogni anno, nei primi giorni di novembre, la Corte di Cassazione nomina nel suo seno, a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta, i giudici e i giudici supplenti dell'alta Corte. I cinque giudici, pria di sedere definitivamente, sceglieranno il loro Presidente.

I Magistrati che esercitano le funzioni del pubblico ministero, sono designati dal Presidente della Repubblica, ed in caso di accusa del Presidente o dei Ministri, dall'Assemblea nazionale.

I giurati, nel numero di 36, e quattro giurati-supplenti, son presi fra i membri dei Consigli generali dei dipartimenti.

I rappresentanti del popolo non possono farne parte.

Art. 93. Allorquando un decreto dell'Assemblea nazionale ha ordinato la formazione dell'alta Corte di giustizia, nel caso preveduto dall'Art. 68, sulla richiesta del Presidente o dei Giudici, il Presidente della Cor-

te di appello, ed in mancanza della Corte di appello, il Presidente del tribunale di prima istanza del dipartimento, tira a sorte in pubblica udienza il nome di un Membro del Consiglio generale.

**Art. 94.** Nel giorno designato pel giudizio, se vi sono meno di 60 giurati presenti, questo numero sarà completato con giurati supplementari tirati a sorte dal Presidente dell'alta Corte, fra i Membri del Consiglio generale del dipartimento ove siederà la Corte.

**Art. 95.** I giurati che non avranno prodotte plausibili scuse, saranno condannati ad una multa dai 1000 ai 10,000 franchi, ed alla privazione dei diritti politici per cinque anni al più.

**Art. 96.** L'accusato ed il pubblico Ministero esercitano il diritto di recusa, come nelle materie ordinarie.

**Art. 97.** La dichiarazione del Giurì portante che l'accusato è colpevole, non può esser resa, se non che colla maggioranza di due terzi di voti.

**Art. 98.** In ogni caso di responsabilità dei Ministri, l'Assemblea nazionale può, secondo le circostanze, rinviare il Ministro incolpato, sia dinanzi l'alta Corte di giustizia, sia innanzi ai tribunali ordinari per le riparazioni civili.

**Art. 99.** L'Assemblea nazionale ed il Presidente della Repubblica possono in ogni caso deferire l'esame degli atti d'ogni funzionario, tranne il Presidente della Repubblica, al Consiglio di Stato, il di cui rapporto è fatto pubblico.

**Art. 100.** Il Presidente della Repubblica non è giudicabile che dall'alta Corte di giustizia: egli non può, eccettuato il caso preveduto dall'Art. 68, essere inquisito, che sull'accusa portata dalla Assemblea nazionale per delitti e mancanze da determinarsi dalla legge.

**CAP. IX.**

*Della pubblica forza.*

**Art. 101.** La forza pubblica ha per istituto la difesa dello Stato contro i nemici esterni, e l'assicurare internamente il mantenimento dell'ordine e l'esecuzione delle leggi.

Dessa si compone della guardia nazionale, e dell'armata di terra e di mare.

**Art. 102.** Ogni francese, salve le eccezioni fissate dalla legge, è tenuto al servizio militare, ed a quello della guardia nazionale.

La facoltà per ogni cittadino di liberarsi dal servizio militare personale, sarà regolata dalla legge sulle reclute.

**Art. 103.** L'organizzazione della Guardia nazionale e la costituzione dell'armata verranno regolate dalla legge.

**Art. 104.** La forza pubblica è essenzialmente subordinata.

Nessun corpo di essa può deliberare.

**Art. 105.** La forza pubblica impiegata pel mantenimento dell'ordine all'interno, non agisce che sulla requisitoria delle Autorità costituite, giusta le regole determinate dal potere legislativo.

**Art. 106.** Una legge determinerà i casi in cui potrà esser dichiarato lo stato d'assedio, e regolerà le forme e le conseguenze di questa misura.

**Art. 107.** Nessuna truppa estera può essere introdotta sul territorio francese senza il previo consentimento dell'Assemblea nazionale.

**CAP. X.**

*Disposizioni speciali.*

**Art. 108.** La Legion d'onore è mantenuta: saranno riveduti i suoi statuti, e messi in armonia colla costituzione.

**Art. 109.** Il territorio dell'Algeria e delle Colonie è dichiarato territorio francese, e sarà governato da leggi particolari, fin tanto che una legge speciale lo metta sotto il regime della presente costituzione.

**Art. 110.** L'Assemblea nazionale affida il deposito della presente Costituzione e dei diritti che essa consacra alla guardia e al patriottismo di tutti i francesi.

**CAP. XI.**

*Della revisione della Costituzione.*

**Art. 111.** Allorchè nell'ultimo anno di una Legislatura l'Assemblea Nazionale avrà emesso il voto che la costituzione sia modificata in tutto o in parte, si procederà a questa revisione nel modo seguente.

Il voto espresso dell'Assemblea non sarà convertito in risoluzione definitiva, se non dopo tre successive deliberazioni, prese ciascuna ad un mese d'intervallo, e con tre quarti dei suffragi espressi. Il numero dei votanti dovrà essere almeno di 500.

L'assemblea di revisione non sarà nominata che per tre mesi.

Dessa non dovrà occuparsi che della revisione per cui sarà convocata.

Nulladimeno potrà, in caso di urgenza, provvedere alle necessità legislative.

**CAP. XII.**

*Disposizioni transitorie.*

**Art. 112.** Le disposizioni dei Codici, le leggi e i regolamenti esistenti che non sono contrari alla presente Costituzione, restano in vigore, finchè non vi sia legalmente derogato.

**Art. 113.** Tutte le Autorità costituite dalle Leggi attuali restano nel proprio esercizio fino alla pubblicazione delle Leggi organiche relative.

**Art. 114.** La legge dell'organizzazione giudiziaria determinerà il modo speciale della nomina per la prima composizione dei nuovi Tribunali.

**Art. 115.** Dopo il voto della Costituzione si procederà dall'Assemblea Nazionale Costituente alla redazione delle Leggi Organiche, che saranno determinate da un decreto speciale.

**Art. 116.** Si procederà alla prima elezione del Presidente della Repubblica conformemente alla Legge speciale emanata dall'Assemblea Nazionale li 28 ottobre 1848. (Moniteur.)

**IMPERO AUSTRIACO**

VIENNA 6 novembre.

Le notizie che oggi riceviamo da vari altri punti della monarchia austriaca presentano caratteri di una certa gravità, mostrando che, mentre la forza comprime l'energia della Capitale, il fuoco altrove serpeggia e per la diffusione sua ingigantisce.

— Gravissimi disordini sono accaduti in Galizia ed in Moravia, e da Olmütz abbiamo la nuova che la divisione dell'armata Slavona, condotta dal Generale Roth, ha defezionato dal comando del Bano. Dai dintorni di Vienna, e da altri punti della Monarchia muovono le truppe contra Pesth; ma in questi ultimi giorni una rivolta ben grave scoppiava a Lemberg, per cui il Generale Hammerstein, che moveva dalla Galizia per l'Ungheria, retrocedette colle sue truppe e soggiogò Lemberg dopo un bombardamento di più ore, ed una lotta coi proletari e colle guardie rivolte.

(G. T.)

— La Gazzetta Costituzionale di Boemia dice che la maggior parte degli ultra-radicali, che si erano data parola di convegno a Vienna, sono già ripartiti per ritornare a Pesth. Si dice anche che abbiano passato pel campo di Jellacich dove regna sempre un liberalismo assai grande. Si sarebbero d'altronde lasciati partire questi radicali da Vienna, perchè verso questa città si vuol usare ogni riguardo, riservando il rigore contro Pesth. Il Generale Simowitch s'inoltrerebbe dalla parte del nord, e i Transilvani da quella del sud verso quest'ultima città.

Secondo lettere di Pettau, del 5 corr., Nugent è sempre a Fridau, Dahlen è a Warasdin: aspettano entrambi gli ordini del Feld-Maresciallo, le cui truppe dicesi abbiano battuto gli Ungheri presso a Thirnau, e che il Generale Simonich si sia avanzato sino a Buda.

A Gratz giunsero il 7 da Vienna, e disarmati, i Volontari stiriani. Pare che tra loro fosse Furster quando fu arrestato a Mödling nel recarsi in Stiria.

Quanto alla defezione del Generale Roth, egli capitò cogli Ungheri presso la città di Ozar. Parte della sua truppa, non volendo partecipare alla defezione, attaccò battaglia coi Magiari, ma dovette sottomettersi.

Assicurasi che nel nuovo Ministero austriaco la presidenza del Consiglio ed il portafoglio della guerra saranno dati al Principe di Windischgratz; il Ministero degli esteri al Principe Felice di Schwarzenberg; quello delle finanze al Barone Kubeck.

— Già si sono fatti intorno a mille arresti. Le prigioni ed i corpi di guardia sono pieni zeppi; molte persone rispettabili sono state arrestate per solo scambio di nome. Per quattro giorni non vi fu nessuna comunicazione tra la città intera ed i sobborghi; e tuttora nessuno può passare la linea, ossia il fossato che cinge i sobborghi, senza sottoporsi a mille vessazioni odiosissime. Da 12 giorni ci mancano i giornali esteri; da tre i fogli di Vienna, il solo Lloyd e la conservatrice Presse possono ora uscire senza censura. La città è come morta, come deserta di cittadini; senza i soldati accampati intorno ai loro fuochi in tutte le pubbliche piazze non si troverebbe nessuno. Lo spavento si leggeva su quasi tutti i visi.

— Schutte, Bem e Frenneberg si credono tuttora nascosti nella città; Messenhauser s'è presentato spontaneamente. L'arresto di Blum e Frobel si conferma.

Gran parte dell'esercito è già in marcia per l'Ungheria; oggi sono partiti a quella volta croati e granatieri italiani. La forza dell'esercito radunato intorno a Vienna era di 98,000 uomini e 283 cannoni. (Gazz. di Gratz.)

— Nel giornale slavo Poazechna che si stampa a Lemberg in Gallizia si legge: "Per gli ultimi casi di Vienna, la causa dei popoli della monarchia austriaca, slavi, magiari, rumeni, tedeschi, ed anche italiani è entrata in una nuova fase. Accadde quello che noi avevamo preveduto: l'Austria corre alla sua rovina, ed è battuta colle stesse armi colle quali essa combatteva. Mentre essa adoperava gli slavi, come strumento per le sue mire, non poteva a meno che accendere in essi la purissima e santissima fiamma del sentimento della propria nazionalità. Noi lo prevedevamo; l'incendio, quando infuriò, abbrucierà tutto quanto gli si para davanti. Il tradimento dell'Austria verso gli slovacchi, l'ultima risposta di Jellacich al deputato Prato, il suo guerreggiare da venturiero, che non giustificò punto il concetto che si aveva de'suoi talenti militari, tutto questo eccitò disgusto, tristezza ed orrore fra gli slavi, ed in modo particolare fra gli slavi meridionali. Perciò noi eravamo curiosi di osservare la politica degli slavi dopo il 6 ottobre. Pur troppo gli tzechi spingono troppo oltre il loro egoismo; la qual cosa noi dubitiamo che sia prudente e salutare. Ora la vecchia Austria vagheggia ancora l'idea di una monarchia slavo-austriaca, onde volgere provvisoriamente a suo pro gli interessi degli slavi. Finora il bene inteso interesse della nostra provincia, di questa provincia solo provvisoriamente sottomessa allo scettro austriaco, ci con-

sigliò di porger la mano alla politica della Boemia; ora che l'antico edificio vacilla, è nostro dovere di dargli un urto, affinché crolli affatto; l'adoperarsi alla sua riedificazione sarebbe opera da Don Chisciotte."

Non meno esplicito è un altro giornale slavo, lo Slawansky jug: "Noi slavi e rumeni, che sosteniamo sulle nostre spalle il crollante trono, che cosa diremo noi, cioè diciotto milioni di slavi e tre milioni di rumeni, quando l'imperatore tedesco ed il re magiaro è moralmente morto? Dobbiamo noi spargere il nostro sangue per innalzare il trono austriaco? Per risuscitare l'imperatore tedesco ed il re magiaro? No, giammai! Le braccia slave non collocheranno più sul trono l'imperatore Ferdinando, e maledetta la mano che vi si proverà! Solo potrebbe risollevarsi come imperator dei regni uniti slavo-rumeni; ma l'imperatore austriaco ed il re magiaro dorma pure in pace eternamente!"

GRATZ 7 novembre.

Secondo notizie sicure, la chiesa degli Agostiniani in Vienna è rimasta del tutto preda delle fiamme; ma del gabinetto di storia naturale e della biblioteca di Corte non restò incenerito che il tetto solo, senz'altro che stato danneggiato il resto di quegli edifici.

Già fin dalla mattina del primo, la città era ritornata in piena pace. All'università, ove si credeva che dovesse succedere l'ultima pugna colla guardia mobile guidata dalla legione, non ne accadde alcuna. Al contrario, quando il militare si portò colà non rinvenne più alcun combattente; le guardie mobili e gli studenti se l'erano svignata.

Il General magg. ore Cordon, che fin dalla mattina del primo è Comandante della città di Vienna, attende al disarmamento dei proletari.

La guardia borghese prestava il servizio alla Corte ancora il primo di novembre, quando già il militare trovavasi in città. Dicesi che questa guardia si sia condotta molto bene.

La perdita delle truppe nei vari combattimenti intorno a Vienna vien calcolata dai 400 ai 600 uomini; quella toccata dalle guardie è ignota; ma ad ogni modo non debb'essere così considerabile come la si dice, imperciocchè dal canto del militare la maggior parte degli attacchi furono fatti colla bajonetta in canna, a cui le guardie mobili non sempre tenevano fermo.

Le rovine nell'interno della città non sono di importanza.

È voce che Windischgrätz abbia esatte liste di tutti i sommovitori, i male intenzionati ed i capi di partito, che in Vienna e nelle province usavano tutta la loro operosità nel secondare i disegni del partito rivoluzionario, sovvertendo il popolo.

— Tutta la Schiavonia si leva in massa ed i Magiari sgombrano la fortezza di Essek. Vukowar è stato preso dai Serbi nella notte del 28 al 29 ottobre e nella massima parte incendiato. (M. T.)

**ARRIVI**

DAL GIORNO 13 AL GIORNO 14 NOVEMBRE

- Antin Epifania, francese, Possidente, da Civitavecchia.
- Breitenstein Giovanni, svizzero; Orologiaio, da Marsiglia.
- Chiamini Giuseppe, sardo, Possidente, da Genova.
- De Doktor Teodoro, Possidente, da Firenze.
- Famero Giuseppe, messicano, Professore di musica, da Marsiglia.
- Grossi Giuseppe, toscano, Possidente, da Livorno.
- Gruber Federico, baverese, Banchiere, da Genova.
- Leopardi Pietro, napoletano; Deputato, da Torino.
- Leechi Stefano, francese, Pittore, da Civitavecchia.
- Moderati Giuseppe, milanese, Pittore, da Genova.
- Moderati Battista, milanese, Possidente, da Genova.
- Mac Kenzie Donato, inglese, Studente, da Marsiglia.
- Mac Intosh, inglese, Studente, da Marsiglia.
- Natali Antonio, toscano, Possidente, da Livorno.
- Ricciardi Tommaso, napoletano, Possidente, da Torino.
- Schielder Ermanno, prussiano, Proprietario, da Firenze.
- Richards Alfredo, inglese, Proprietario, da Civitavecchia.
- Scheronoff Boris, russo, Possidente, da Firenze.
- Storti Carlo, cremonese, Possidente, da Genova.
- Tohoston Roberto, inglese, Proprietario, da Marsiglia.
- Zarb Gaetano, inglese, Legale, da Civitavecchia.

DAL GIORNO 14 AL GIORNO 15 NOVEMBRE

- De Potemkine, russo, Possidente, da Firenze.
- Farugi Nerucci Quintina, toscana, Possidente, da Ancona.
- Federici Romualdo, lucchese, Negoziante, da Lucca.
- Guazzo Valentino, veneziano, Possidente, da Venezia.
- Testoni Giuliano, Antonio, Luigi e Amadio, lucchesi, Negozianti, da Lucca.
- Villaggi Alessio e Giuseppe, lucchesi, Negozianti, da Lucca.

**PARTENZE**

DAL GIORNO 13 AL GIORNO 14 NOVEMBRE

- Arnold Federico, prussiano, per Napoli.
  - Lo Presti, ungherese, Barone, per Napoli.
- DAL GIORNO 14 AL GIORNO 15 NOVEMBRE
- Brown, inglese, Capitano, per Firenze.
  - Bierher Odoardo, francese, Proprietario, per Marsiglia.
  - Ballet Gio. Battista, francese, Proprietario, per Marsiglia.
  - Bieker Pietro, olandese, Proprietario, per Genova.
  - Bellangreville Gionachino, francese, Proprietario, per Marsiglia.
  - Gujot Eugenio, francese, Proprietario, per Marsiglia.
  - Golosoff Nicola, russo, Incaricato d'Ufficio, per Napoli.
  - Herford Federico, inglese, Gentiluomo, per Firenze.
  - Lehner Ermanno, prussiano, Possidente, per Napoli.
  - Lauro Gaetano, napoletano, Possidente, per Napoli.
  - Miller Clemente, francese, Letterato, per Napoli.
  - Prenay Giovanni, francese, Proprietario, per Marsiglia.
  - Pitoin Eurielhetta, francese, Possidente, per Napoli.
  - Steinhauser, di Wurtemberg, Possidente, per Genova.
  - Scherbatoff, russo, Principe, per Napoli.
  - Tfolkos Enrico, francese, Proprietario, per Toscana.
  - Tum Giovanni, inglese, Possidente, per Irlanda.
  - Zimmermann, prussiano, Commendatore, per Napoli.